

Decreto n. 2302 del 15-10-2025

Oggetto: Rigetto della Richiesta di Contributo (RCR) per l'intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi ai sensi della Parte II, Capo III, Sezione III, del TURP.

Nome/Denominazione: MATTEO DI SABATINO

Comune: SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Identificazione immobile: Fg: 5 P.Ila: 326

Numero ISTANZA GE.DI.SI.: 1306703800004263692024

Protocollo RA n. 498457/24 del 12/20/2024

ID pratica: 5953

Esito: E

Tipologia: residenziale

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'art. 12 del menzionato decreto-legge con cui si stabilisce che il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTE

Il Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 15 dicembre 2022 n. 130 *"Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata"*;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 07 aprile 2017 n. 19, *"Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* e ss.mm.ii.;

l'art. 59, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata;

VISTO il decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 comma 1 quater, ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

VISTO il decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

VISTA la Richiesta di Contributo (RCR) e la documentazione allegata, depositata su piattaforma GE.DI.SI. con istanza n. 1306703800004263692024 dal professionista fontana gianluca, incaricato dal Committente MATTEO DI SABATINO in qualità

di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento o e del Testo unico della ricostruzione privata;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 189/2016 a tenore del quale: "Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti";

VISTO l'art. 21 comma 1 del TURP a tenore del quale: "Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), possono beneficiare esclusivamente del contributo di cui ai successivi commi";

VISTA la comunicazione avente ad oggetto *"Richiesta di accertamento dello stato di collabenza ai sensi dell'art. 10 del D.L. 189/2016"*, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. Unico RA n. 0192085/25 del 06/03/2025;

VISTA la nota di cui al prot. n. 0004334/25 del 08/04/2025, trasmessa dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed individuata dall'USR con prot. n. 0146423/25 del 08/04/2025;

VISTA la comunicazione avente ad oggetto *"Riscontro nota di cui al prot. n. 0004334/25 del 08/04/2025, acquisita con prot. n. 0146423/25 del 08/04/2025"*, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. Unico RA n. 0192085/25 del 09/05/2025, ed in particolare il rilievo che di seguito si trascrive: **"RILEVATO** che dalla documentazione fotografica allegata alla perizia giurata redatta dall'Ing. Romeo Mariani in data 20/10/2017, che si allega, si rileva uno stato dei luoghi identico a quello rilevato dall'Arch. Gianluca Fontana in sede di presentazione della RCR in data 20/12/2024, nonché a quello rilevato dai tecnici USR in sede di sopralluogo, dal quale si evince, tra l'altro, la presenza di un bagno privo di pavimentazione, nonché di infissi privi di talune componenti fondamentali e in stato di assoluto degrado";

VISTA la nota di cui al prot. n. 0007421/25 del 10/06/2025, trasmessa dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed individuata dall'USR con prot. n. 0241584/25 del 10/06/2025, la quale in ordine al rilievo sopra evidenziato non esprime alcuna valutazione, ma si limita ad attestare l'assenza di pagamenti IMU in forma ridotta;

VISTO l'art. 21, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'OCSR 130 del 15/12/2022 a tenore del quale: *"L'accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzati a fini residenziali o produttivi. L'accertamento è trasmesso all'USR competente il quale, a sua volta, provvede a verificare, anche avvalendosi delle schede AeDES/GL-AeDES di cui all'articolo 5 del presente Testo unico, se presenti, la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo, secondo quanto previsto dalle linee guida "Ruderi e collabenti" di cui all'Allegato 14 del presente Testo unico"*;

RITENUTO che il rilievo in ordine alla fatiscenza dell'immobile per cause non riconducibili al terremoto (come evincibili dal corredo fotografico in allegato alla perizia giurata dell'Ing. Romeo Mariani del 20/10/2017) non risulta superato dalle parziali attestazioni del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

VISTE le risultanze del sopralluogo redatto dai tecnici dell'USR in data 28/04/2025, già trasmesso all'Amministrazione civica unitamente al connesso corredo fotografico;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis Legge 241/1990, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. unico RA n. 0354462/25 del 08/09/2025;

VISTE le osservazioni e la documentazione integrativa prodotte in risposta alla nota di cui sopra ed acquisite al ns. prot. unico RA n. 361379 del 11/09/2025;

CONSTATATO che a seguito dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte si è evidenziato il perdurare di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in ordine alla sussistenza, alla data del sisma, dei requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario dell'immobile per essere agibile ed utilizzabile a fini abitativi, come previsto dall'art. 21 del TURP;

EVIDENZIATO che il tecnico incaricato, in forza della procura di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'OCSR n. 62/2018, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di rigettare** la domanda di contributo relativa all'edificio sito nel Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA e depositata su piattaforma GE.DI.SI. con istanza n. 1306703800004263692024 dal professionista Fontana Gianluca, incaricato dal Committente, in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento o e del Testo unico della ricostruzione privata;
- **di far constare**, altresì, che il presente provvedimento non preclude la possibilità di presentare, entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, una nuova istanza di contributo per edifici collabenti;
- **di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative o dal Testo unico della ricostruzione privata. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Comune di competenza ed al richiedente, per il tramite del tecnico incaricato, mediante procedura informatica;
- **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..

Teramo, 15 ottobre 2025

L'Estensore

Arch. Roberto Orsatti

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Simona Di Marzio

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente